REGOLAMENTO (CE) N. 845/95 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra [2], in particolare l'articolo 1,

considerando che gli accordi europei con la Bulgaria e la Romania prevedono una riduzione del prelievo all'importazione di taluni formaggi di cui al codice NC 0406, limitatamente a determinati quantitativi;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore degli accordi europei il 1° febbraio 1995, le disposizioni di quest'ultimo in merito al commercio e alle misure connesse hanno acquistato efficacia in virtù di accordi interinali sul commercio e sulle questioni connesse stipulati tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Bulgaria e la Romania dall'altra;

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94 [4], ha adottato le modalità di applicazione del regime previsto dai suddetti accordi;

considerando che i secondi protocolli aggiuntivi agli accordi interinali sul commercio e sulle misure di accompagnamento e agli accordi europei con la Romania e la Bulgaria [5] si applicano a partire dal 1° gennaio 1995; che, per armonizzare il calendario relativo alle disposizioni commerciali contenute nei suddetti accordi con quello applicabile ai paesi associati del Visegrad, i secondi protocolli aggiuntivi prevedono l'applicazione dei contingenti per il quinto anno a partire dal 1° luglio 1995;

considerando che per il periodo dal 1994/1995 al 1998/1999 sono stati concessi quantitativi aggiuntivi di prodotti che possono essere importati con il codice NC ex 0406 90 in provenienza dalla Romania e dalla Bulgaria allo scopo di compensare, per la Romania, l'applicazione tardiva di alcune concessioni agricole previste nell'accordo interinale e, per la Bulgaria, il ritardo con cui è entrato in vigore l'accordo interinale; che i suddetti quantitativi aggiuntivi restano di applicazione e, per gli anni 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999, non tengono conto e lasciano impregiudicati eventuali quantitativi ammessi al beneficio di una riduzione del prelievo, a partire dal 1996/1997, da stabilirsi nel quadro degli accordi europei;

considerando che è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1588/94 per attuare le succitate disposizioni dei secondi protocolli aggiuntivi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1588/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.
[2] GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.
[3] GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.
[4] GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 66.
[5] GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 22 e 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

« ALLEGATO I

A. Formaggi originari della Romania

Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione dei prelievi pari al 60 %.

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	dall'1. 7. 1994 al 30. 6. 1995	dall'1. 7. 1995 al 30. 6. 1996	dall'1. 7. 1996 al 30. 6. 1997	dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999
ex 0406 90 29	Kashkaval Sacele (1) Kashkaval Penteleu (1) Kashkaval Dalia (1) Kashkaval afumat Vidraru (1) Kashkaval afumat Fetesti (1)	1 333,3	1 533,3	133,3 (2)	133,3 (2)	133,3 (2)
ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Brinza Moieciu (1) Brinza Vaca (1) Brinza de burduf (1) Brinza topita Carpati (1)					

(1) Ottenuto da latte vaccino.

(2) Detti quantitativi non prendono in considerazione e non pregiudicano i quantitativi oggetto di una riduzione del prelievo a decorrere dal 1996/1997 che verranno decisi nell'ambito dell'accordo europeo.

B. Formaggi originari della Bulgaria

Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione dei prelievi pari al 60 %.

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	dell'1. 7. 1994 al 30. 6. 1995	dell'1. 7. 1995 al 30. 6. 1996	dell'1. 7. 1996 al 30. 6. 1997	dell'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	dell'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999
ex 0406 90	Formaggio bianco di latte vaccino in salamoia	2 233,3	2 233,3	233,3 (1)	233,3 (1)	233,3 (1)
ex 0406 90	Kashkaval Vitosha di latte vaccino					

(1) Detti quantitativi non prendono in considerazione e non pregiudicano i quantitativi oggetto di una riduzione del prelievo a decorrere dal 1996/1997 che verranno decisi nell'ambito dell'accordo europeo. »